

**Proposta di legge**  
**Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021**

**Art. 1:** La disposizione riguarda un Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana ed, in particolare, autorizza la Giunta regionale a trasferirgli la somma di euro 140.000,00 per l'anno 2021, quale contributo ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'art. 28 della l.r. 68/2018 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, per consentirvi il trasferimento di dipendenti regionali ad oggi posti nell'immobile di proprietà della Provincia di Pisa situato in Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa, previa sottoscrizione di un accordo tra Regione Toscana e Azienda ospedaliero-universitaria pisana modificativo della durata di quello già sottoscritto in virtù del disposto del già ricordato art. 28 della l.r. 68/2018, in vigore del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà nella proprietà dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che passa da dodici a quattordici anni.

**Art. 2:** Con questo articolo si accorda un contributo straordinario al Comune di Firenze per sostenere le spese relative all'acquisto di materiali di arredo e attrezzature sportive utili per lo svolgimento delle diverse attività sportive e motorio ricreative di "Palazzo Wanny", palazzetto dello sport polifunzionale con palestra supplementare contigua posto nel Quartiere 4 e adesso in fase di ultimazione di costruzione; il nuovo doppio impianto sarà fruibile da associazioni sportive di base e giovanili del Quartiere 4, comprese attività sportive e motorio ricreative per persone con disabilità, oltre all'attività agonistica della squadra di volley femminile del Bisonte Firenze, che milita nel campionato di serie A1. L'impianto assumerà anche una grande valenza a livello regionale per dimensioni, posizionamento e avrà la possibilità di ospitare eventi sportivi regionali di grande richiamo.

**Art. 3:** Si ritiene di proseguire con l'erogazione di contributi straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale; a tal fine si predispone una procedura e un riferimento normativo unitario. Il contributo regionale è destinato ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali; il contributo regionale finanzia al massimo l'80% di ogni singolo intervento, e l'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per gli anni dal 2021 al 2023 con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 1.500.000,00.

**Art. 4:** L'articolo ha lo scopo di finanziare la realizzazione di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del Ponte sul fiume Serchio e l'ospedale nel Comune di Lucca. Il contributo regionale finanzia il 100% delle opere, mentre il Comune finanzia l'intera attività di progettazione: l'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2022 e per l'anno 2023, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 6.000.000,00.

**Art. 5:** La disposizione finanzia un intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 95 "Sforzesca" in Provincia di Grosseto, per garantire la percorribilità della strada di collegamento tra la zona industriale di Piancastagnaio e la viabilità principale. Il contributo regionale finanzia il 100% degli interventi, e l'intervento ha carattere straordinario ed una tantum suddiviso nelle annualità 2021 e 2022, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo complessivo di euro 1.000.000,00.

**Art. 6:** Obiettivo della proposta è finanziare l'esecuzione dei lavori del lotto funzionale stradale che raccorda le due rotatorie, facenti parte di altri lotti funzionali, per il superamento della ferrovia nei pressi della Stazione Ferroviaria nel Comune di Castelnuovo Garfagnana. L'esecuzione dell'intervento oggetto del finanziamento è preceduta dalla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana ed il Comune. Con il contributo la Regione cofinanzia il lotto

funzionale, in quanto il Comune dispone delle risorse complementari al contributo regionale per altri lotti: l'intervento ha carattere straordinario ed una tantum per l'anno 2021, con fissazione del relativo tetto di spesa nell'importo di euro 1.000.000,00.

**Art. 7:** La norma prevede di finanziare l'intervento di adeguamento della viabilità Viadotto Indiano – via Baccio da Montelupo – Ponte a Greve, nel Comune di Firenze, in quanto tale viabilità presenta criticità in relazione all'elevata domanda di mobilità. L'intervento ha un costo, determinato sulla base del quadro economico delle opere da realizzare, di 4.750.000,00; vista la complessità, esso è stato suddiviso in due fasi. La prima fase ha un quadro economico di 880 mila euro sulla base di un progetto definitivo approvato dal Comune nel 2019; attualmente sono in corso la progettazione esecutiva e le procedure espropriative. Si prevede l'avvio dei lavori entro l'anno 2021 e tempi di realizzazione di 12 mesi. La seconda fase ha un quadro economico di 3.900.000,00 euro ed è suscettibile di essere suddivisa in più lotti sulla base del reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Tenuto conto che il Comune ha già assicurato la copertura finanziaria per 880 mila euro, la piena realizzazione dell'intervento richiede il reperimento dei restanti 3,9 milioni di euro che pertanto vengono autorizzati con la presente norma.

**Art. 8:** Lo scopo del finanziamento previsto è l'individuazione della soluzione ottimale per il collegamento tra le stazioni di Santa Maria Novella e dell'Alta Velocità, che preveda la sua integrazione anche con il sistema della mobilità urbana. Si rinvia ad un accordo tra la Regione Toscana, RFI e il Comune di Firenze la definizione delle modalità di utilizzazione dei fondi. L'importo dello stanziamento, nel limite massimo di 200.000,00 euro, è stato stimato per la predisposizione di uno studio che prenda in esame il contesto territoriale interessato, anche sotto il profilo della mobilità pubblica nel suo complesso e dell'integrazione del collegamento con quest'ultima: il contributo regionale finanzia l'intera spesa dello studio.

**Art. 9:** La norma prevede di finanziare la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero con la SP2 Lodovica, consentendo il collegamento tra il capoluogo e la zona industriale e residenziale della località Socciglia della frazione di Anchiano. Il soggetto beneficiario è il Comune di Borgo a Mozzano. Il contributo fino ad un massimo 100.000,00 euro per l'anno 2021 è stato determinato avendo riguardo alla spesa storica per studi di fattibilità tecnico economica di simile complessità sostenuta in passato.

**Art. 10:** La norma prevede di finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di una nuova bretella di collegamento tra la strada provinciale 9 e la SR 66 nei comuni di Poggio a Caiano e di Signa, assegnando un contributo per la Provincia di Prato di complessivi 200.000,00 di cui euro 50.000,00 per l'anno 2021 ed euro 150.000,00 nel 2022. L'importo del contributo rappresenta una quota parte dell'intero finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva, quantificato quest'ultimo in base al quadro economico dello studio di fattibilità in 1,5 milioni di euro.

**Art. 11:** Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", con la del. C. R. n. 84 del 25 ottobre 2017 "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Toscana" e successive modifiche e integrazioni, la Regione Toscana ha disposto la messa in liquidazione delle società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A e Terme di Casciana S.p.A di cui deteneva le quote di maggioranza. Con decisione della Giunta Regionale n. 36 del 24-09-2018 "Azioni per la promozione e la valorizzazione del sistema termale toscano" si è quindi deciso di supportarne la fase di transizione connessa alla razionalizzazione delle due suddette società partecipate attraverso la definizione di apposite iniziative per la promozione e valorizzazione da prevedersi nei comuni di Casciana Terme Lari e Chianciano Terme. Come noto infatti le due società poste in liquidazione insistono su territori in cui il comparto legato alle terme rappresenta il vero volano di sviluppo e crescita economica, sia

in termini diretti che indiretti di indotto. La misura si è resa tanto più urgente e necessaria preso atto che la crisi sanitaria legata alla pandemia COVID-19 ha condotto ad una crisi gravissima e senza precedenti l'intero settore termale. L'articolo prevede quindi un contributo straordinario per gli anni 2021, 2022 e 2023 in favore dei Comuni di Chianciano Terme e Casciana Terme Lari, suddiviso fra i due enti in percentuale uguale, per la realizzazione di progetti di promozione e valorizzazione dell'attività termale.

**Art. 12:** Gli impianti di riscaldamento sono tra le principali cause di consumo di energia e di inquinamento atmosferico. Si stima che su scala regionale sono responsabili di circa il 30% a livello regionale e più del 50% nelle città. I dati presenti sul catasto Regionale SIERT svelano un "parco impianti" piuttosto obsoleto presente nel territorio regionale, con 870.382 caldaie accatastate (su un totale di 1.771.433) con età di esercizio superiore ai 15 anni e presumibilmente fortemente inquinanti. La norma introduce quindi la possibilità della Giunta di erogare contributi ai comuni finalizzati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata efficienza energetica e a ridotte emissioni in atmosfera o con pompe di calore, concentrando le risorse sui cittadini meno abbienti. Diversi ed altri incentivi escludono coloro che, avendo redditi molto bassi, non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi o non si possono permettere di sostenere parte di co-finanziamento, la norma tende quindi a dare sostegno economico a quelle fasce più deboli della popolazione. Occorre inoltre intervenire con urgenza su situazioni di particolare criticità in termini di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, a tutela della salute dei cittadini che abitano nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, della l.r. 9/2010 e su cui insistono, in particolare, procedure di infrazione europee per il superamento dei valori relativi all'inquinamento atmosferico. In tal senso si prevede la possibilità di concedere contributi ai comuni tenuti alla redazione dei PAC, Piani di Azione Comunale

**Art. 13:** Anche per la nomina dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.a., società *in house* alla Regione, si applica l'articolo 13, comma 5 bis 1, della l.r. 5/2008 che prevede un limite di mandato per tutti gli Amministratori Unici di nomina regionale con funzioni di direzione. Ciò significa che per gli incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, scatta il divieto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo, vale a dire l'impossibilità di conferire un nuovo incarico dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a nove anni. Pertanto, l'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana dopo il terzo mandato triennale consecutivo, che si compirà nella primavera 2021 in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, è impossibilitato a partecipare a una ulteriore selezione bandita dalla Regione. In questo momento vanno tuttavia tenute in debita considerazione alcune peculiarità operative di Sviluppo Toscana, che suggeriscono l'opportunità di una continuità direzionale, soprattutto in concomitanza con le fasi di gestione della rilevante riprogrammazione dei Fondi comunitari 2014-2020 legati all'emergenza sanitaria Covid-19 (cd. "Accordo Provenzano"), ma anche in vista dell'implementazione gestionale del nuovo periodo di programmazione 2020-2027. La norma pertanto prevede una deroga temporanea all'articolo 13, comma 5 bis 1, della l.r. 5/2008, così da aprire alla possibilità che l'Amministratore Unico uscente di Sviluppo Toscana possa ricevere un ulteriore incarico di massimo un anno che verrà a scadenza nella primavera 2022 con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021. Per inciso, la L.R. 28/2008 istitutiva di Sviluppo Toscana all'art. 6, comma 3 bis. dispone che "La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile." che, a sua volta, afferma che "gli amministratori sono rieleggibili".

**Art. 14:** La disposizione che si introduce con questo articolo ha la finalità di indicare le modalità con cui è reperita la copertura finanziaria delle spese inserite nella presente proposta di legge ovvero all'interno del complessivo equilibrio di bilancio così come rideterminato a seguito della contestuale proposta di legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

**Art. 15:** Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla legge se ne dispone la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.